



COMUNE DI BRINDISI

Manifestazione di Interesse per l'istituzione di un Elenco di E.T.S. per la stipula di convenzioni finalizzate alla realizzazione e attivazione di prestazioni e interventi di servizi sociali

Art. 1 – Finalità

1. È indetto l'A.P. di Manifestazione di Interesse per l'istituzione di un Elenco di E.T.S. per la stipula di convenzioni finalizzate alla realizzazione e attivazione di prestazioni e interventi di servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, rivolto ai cittadini quali Soggetti beneficiari di misure e politiche di sostegno pubblico.
2. La finalità dell'A.P. è quella di costituire un Elenco E.T.S, individuati con la presente procedura di evidenza pubblica, cui attingere per l'assolvimento di obblighi, compiti e/o funzioni in capo alla P.A per le tipologie di attività sopra citate.
3. L'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa, senza che in detti casi i Soggetti richiedenti E.T.S. possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno, ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (art. 6 d.lgs. 36/2023) ed altri contratti e convenzioni per servizi sociali e sociosanitari interamente sottratti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici.
2. L.R. n. 19 del 10/07/2006, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", con particolare riferimento all'art. 19, co. 3-4 della citata L.R.
3. Convenzioni o accordi contrattuali sottoscritti ai sensi del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992, "Riordino della disciplina in materia Sanitaria".
4. Servizi svolti in regime di autorizzazione o accreditamento in attuazione della legislazione regionale in materia, di cui al R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.

Art. 3 – Caratteristiche

1. L'inserimento nell'Elenco degli E.T.S. non comporta alcun diritto ad ottenere la richiesta e/o l'affidamento di prestazioni e interventi di servizi sociali e socio-sanitari, da parte del Comune di Brindisi.
2. L'avviso resterà aperto e l'Elenco sarà sempre valido e sarà aggiornato con le eventuali richieste di inserimento che perverranno.
3. L'Elenco degli E.T.S. comprenderà i seguenti servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali:

Strutture e servizi riconosciuti di cui al R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.	
Articolo	Descrizione
48	Comunità educativa
50	Comunità alloggio
52	Centro socio-educativo diurno
58	Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili
59	Residenza sociale assistenziale per diversamente abili

60 e ter e quater	Centro diurno socio-educativo e riabilitativo
62	Comunità alloggio anziani
63	Gruppo appartamento anziani
65	Casa di riposo anziani
66	Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani
67	Residenza sociale assistenziale per anziani
68	Centro diurno anziani
74	Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico
75	Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico
76	Alloggio sociale per adulti in difficoltà
80	Casa rifugio per donne vittime di violenza
81	Casa rifugio per persone vittime di tratta
103	Servizi educativi e per il tempo libero
104	Centro Aperto Polivalente per Minori
-	Interventi integrati sperimentali

4. Gli E.T.S. possono opzionare uno o più fra servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali, di cui al precedente co. 3.

Art. 4 – Requisiti e Soggetti ammissibili

1. Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli E.T.S. in possesso dei sotto elencati requisiti:
 - a. iscrizione nel RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ovvero conformità alle “Norme transitorie e di attuazione” di cui all’art. 101 del D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017, “Codice del Terzo settore”;
 - b. iscrizione alla C.C.I.A.A. e negli appositi Albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei Soggetti;
 - c. autorizzazione al funzionamento per strutture e servizi di cui al R.R. n. 4/2007;
 - d. iscrizione al Registro regionale delle Strutture e dei Servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali, di cui all’art. 53 co. 1 della L.R. n. 19 del 10/07/2006;
 - e. mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti dal R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.
 - f. compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei Soggetti con le attività oggetto dell’istanza di partecipazione, comprese fra le strutture e i servizi di cui al precedente art. 3 co. 3;
 - g. solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria/fidejussoria, da correlarsi alla natura ed alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione nell’ambito della stipula della Convenzione;
 - h. possesso del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva, valido alla data di:
 - presentazione dell’istanza di partecipazione;
 - futura stipula della Convenzione;
 - attivazione degli interventi e delle prestazioni richieste;
 - i. esperienza documentata con riferimento alla tipologia di attività da realizzare di durata almeno annuale negli ultimi cinque anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione per:
 - per strutture e servizi rivolti ad anziani, disabili e minori, disciplinati dal R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.;
 - per strutture e servizi quali interventi integrati sperimentali, i cui requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità non risultino in contrasto con i minimi previsti dalla normativa nazionale e dal R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.

La comprovata esperienza è dimostrata attraverso l’attestazione di progetti, servizi e attività promossi dall’E.T.S. ovvero dall’effettiva erogazione dei servizi e gestione di strutture, per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione al funzionamento e la conseguente iscrizione al Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio. Le modalità possono essere alternative e/o complementari fra loro.

Nella fattispecie di E.T.S. accreditato al Catalogo telematico regionale di riferimento, il requisito dell'esperienza documentata è riconosciuto d'ufficio, in via automatica, essendo previsto a monte ai fini dell'iscrizione al suddetto sistema pubblico di accreditamento dell'offerta, la cui istruttoria è curata direttamente dalle competenti sezioni regionali. L'iscrizione al Catalogo può costituire elemento di valutazione ovvero criterio di priorità nelle procedure pubbliche di attivazione della Convenzione.

- j. di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di cui agli artt. nn. 94-95-96-97-98 del D.Lgs. n. 36/2023, in capo a tutti i Soggetti espressamente richiamati dai medesimi articoli; insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 53 e 106 del D.Lgs. 165/2001; assenza del divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 5 – Regime tariffario

1. Per la realizzazione e attivazione di prestazioni e interventi di servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, sono riconosciute le seguenti tariffe:
 - per le strutture e i servizi, per i quali la Regione Puglia istituisce il Catalogo telematico dell'offerta, quale sistema di accreditamento pubblico, i costi sono uguali a quelli regolamenti e approvati dall'Autorità di Gestione delle singole Misure regionali, afferenti agli articoli di cui al R.R. n. 4/2007, per i quali l'E.T.S. presenta istanza di partecipazione;
 - per le strutture sociosanitarie già contrattualizzate con la ASL si fa riferimento alla DGR 1293/2022 e s.m.i.
 - per le strutture e i servizi, per i quali la Regione Puglia non ha istituito il Catalogo telematico dell'offerta, i costi verranno proposti dalla struttura.

Art. 6 – Verifica dei requisiti

1. Le istanze pervenute entro il termine utile e ricevibili, saranno valutate ad insindacabile giudizio di una Commissione debitamente nominata del Comune di Brindisi, che verificherà la rispondenza dei requisiti di cui al precedente art. 4.
2. Saranno ritenute ammissibili le domande che rispettano le prescrizioni e le disposizioni contenute nel presente Avviso.
3. Le istanze ritenute idonee ai fini della stipula della Convenzione saranno suddivise, sulla base delle specifiche richieste formulate da ciascun istante, secondo il settore di competenza: anziani, disabili, minori e interventi integrati sperimentali.
4. L'elenco completo degli E.T.S. iscritti nell'Elenco, suddivisi per settore di competenza, nonché dei Soggetti esclusi, sarà reso pubblico con le stesse modalità utilizzate per il presente Avviso.
5. All'atto dell'eventuale attivazione della Convenzione, agli E.T.S. potrà essere richiesto di fornire ulteriore prova del possesso dei requisiti dichiarati in fase di istanza e/o il mantenimento dei requisiti dichiarati.

Art. 7 – Formazione dell'elenco e attivazione della Convenzione

1. Le prestazioni e i servizi richiesti saranno conferiti agli E.T.S. iscritti all'Elenco, con atto motivato del Dirigente Responsabile del Settore interessato sulla base degli specifici fabbisogni di intervento e sostegno pubblico ai cittadini beneficiari.
Gli incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, agli E.T.S. iscritti all'Elenco, la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto alle prestazioni e ai servizi da attivare e valutate sulla base delle esperienze pregresse e di un eventuale colloquio di approfondimento, a cui gli E.T.S. saranno chiamati a partecipare, anche mediante tavolo di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 co. 1 e 3 del D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017, "Codice del Terzo settore".
2. Le prestazioni e i servizi stessi saranno regolati da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità, i tempi e i corrispettivi per il relativo espletamento, come determinato dal Dirigente Responsabile del Settore che conferisce l'incarico, per l'attività oggetto della Convenzione.
3. L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto ad attivare la Convenzione con questa Amministrazione.
4. Si rende altresì noto che:

- con il presente A.P. non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e/o comparativa e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito;
- l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’istante alla stipula di una Convenzione finalizzata all’attivazione di prestazioni e servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, nonché l’accettazione delle condizioni di cui al presente Avviso;
- la Convenzione sarà regolata conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
- L’elenco sarà ordinato per tipologia (articolo del R.R.), prezzo crescente, e vicinanza territoriale.

Art. 8 – Validità dell’Elenco e criteri di selezione della struttura

1. L’avviso resterà aperto e l’Elenco sarà sempre valido e sarà aggiornato con le eventuali richieste di inserimento che perverranno.
2. L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nell’istanza di partecipazione e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
3. La selezione della struttura avverrà seguendo l’elenco ordinato secondo i criteri dell’art. 7, salvo particolari casi che saranno valutati dal funzionario di servizio sociale e /o dall’equipe afferente alla trattazione del caso, o vincoli derivanti da fattori dipendenti dal soggetto assistito o fattori dipendenti dalle istituzioni preposte (ASL, Prefettura, Forze dell’Ordine ecc...)
4. L’Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all’attivazione della Convenzione, che è programmata, ma non definita, in ragione di circostanze attualmente non valutabili né prevedibili o disposizioni che impediscano, in tutto o in parte, la procedura in argomento, senza che per l’E.T.S. interessato insorga alcuna pretesa o diritto, fermo restando l’impegno, qualora proceda agli affidamenti di prestazioni e servizi medesimi, a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse ammissibili al conferimento dell’incarico, presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso, attingendo al relativo Elenco.
5. L’Elenco non è vincolante per l’individuazione dei Soggetti cui affidare prestazioni e servizi
6. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, per i casi in cui sia necessario individuare specifiche professionalità, di procedere all’individuazione di un Soggetto E.T.S. mediante ulteriore e apposita specifica procedura pubblica.

Art. 9 – Modalità e termini di presentazione delle istanze

Gli Enti interessati alla candidatura potranno far pervenire la richiesta a mezzo PEC all’indirizzo servizisociali@pec.comune.brindisi.it oppure presso lo sportello sociale sito in via Grazia Balsamo 4, 72100 Brindisi.

Art. 10 – Pubblicità ed informazione

1. Il presente A.P. sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e per via telematica al sito www.comune.brindisi.it. Gli E.T.S. interessati possono chiedere informazioni e chiarimenti inerenti al presente Avviso al Settore Servizi alla Persona – Via Grazia Balsamo n. 4 – 1° Piano – Brindisi (BR) 72100.
2. Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente del Settore Politiche Sociali dr. Gabriele FALCO
3. Per tutto quanto non previsto dal presente A.P. si applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
4. Il Comune di Brindisi si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso di a suo insindacabile giudizio senza obbligo di comunicazione dei motivi e senza che gli E.T.S. partecipanti né possano avanzare pretese di sorta, né possano richiedere alcun rimborso di spese.

Art. 11 - Trattamento dati

1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).